



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA



BANDO VALORIZZAZIONE DESTINAZIONI TURISTICHE -DMO I EDIZIONE

DOTAZIONE

€ 100.000

IMPORTO MASSIMO

€ 10.000

BENEFICIARI

**PROCEDURA
A SPORTELLO**

- Reti di operatori che si occupano di turismo/cultura; Associazioni temporanee di scopo (ATS) ; Parteniarati (impresa capofila con codici ATECO della filiera turistico culturale) con la partecipazione di animatori delle politiche territoriali, enti locali ed altri enti e istituzioni nazionali, regionali e provinciali, con competenza territoriale in provincia di Cosenza, Associazioni di categoria, Gal, Università e centri di ricerca.

✉ versoleimprese@cs.camcom.it

☎ 0984 815 222/254/265



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO VALORIZZAZIONE DESTINAZIONI TURISTICHE

DMO - ANNO 2022

I EDIZIONE

BANDO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE

DMO ANNO 2022

I EDIZIONE

Approvato con delibera di Giunta camerale

n. 6 del 31.01.2022



1ART. 1 – FINALITÀ E OBIETTIVO	4
2ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL VOUCHER	4
3 ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI	5
4ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI	7
5 ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI	8
6 ART. 6 - SPESE NON AMMISSIBILI	9
7 ART. 7 - REGIME <<DE MINIMIS>>	10
8 ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
9 ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	12
10 ART. 10 - RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	13
11 ART. 11 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL VOUCHER	13
12 ART. 12 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PRESENTE BANDO	14
13 ART. 13 - CONTROLLI	14
14 ART. 14 – NORMATIVA APPLICABILE	14
15 ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DLGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E GDPR UE 2016/679.	14



ART. 1 – FINALITÀ E OBIETTIVO

1. La Camera di Commercio di Cosenza, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali conferitegli con la legge n.580/1993 successivamente modificata con il D.lgs. n.219/2016, e con particolare riguardo alla funzione di valorizzazione del patrimonio culturale nonché alle attività di sviluppo e promozione del turismo, ha inserito tra le iniziative istituzionali programmate per l'esercizio 2022 l'adozione della presente misura di finanziamento denominata "Bando diretto alla valorizzazione delle destinazioni turistiche".
2. La finalità del bando è quella di stimolare gli operatori della filiera turistica a fare rete, e a proporre progetti di valorizzazione delle destinazioni turistiche, passando dalla semplice promozione alla gestione e alla pianificazione delle offerte turistiche.
3. L'obiettivo del presente bando è dunque quella di stimolare la cooperazione degli operatori turistici al fine di incentivare pacchetti di offerte diversificati e la creazione di destinazioni turistiche per migliorare l'attrattività pluristagionale della loro offerta e per incidere sul bisogno di collaborazione pubblico privato nella gestione turistica della destinazione anche al fine di favorire la costituzione di DMO (Destination Management Organization).
4. Il voucher verrà concesso applicando le disposizioni previste dal regime "de minimis" così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 nonché del Regolamento CE n.360 del 25/04/2012 pubblicato sulla GUCE – L 114/8 del 26/04/2012) e con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione.
5. Il voucher sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012
6. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei voucher in oggetto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL VOUCHER

1. La Camera riconosce contributi per progetti di "Valorizzazione/Creazione di una Destinazione Turistica" ovvero presentate da "reti di operatori che si occupano di turismo/cultura", progetti che presentino una o più delle seguenti iniziative:
 1. Proposte di Destinazione turistica che favoriscano la cooperazione da parte degli operatori turistici della destinazione e la collaborazione fra il pubblico e il privato nell'ottica di costituzione di una futura DMO.
 2. Proposte di Destinazione turistica anche alternative a quella balneare o montana (Wedding tourism, Borghi, slow tourism, Turismo esperienziale, ecc);
 3. Progettazione di Smart Destination vale a dire Destinazioni Turistiche Intelligenti, che applicano la tecnologia in ambiti come la gestione dei flussi, la sostenibilità e l'accessibilità.
 4. Ripensamento della mobilità interna alla destinazione: guidare e gestire i flussi turistici nella destinazione, attirare flussi turistici che siano redditizi per il territorio e per il settore turistico, garantire flussi turistici sostenibili;
 5. Valorizzazione del Patrimonio culturale/artistico/enogastronomico;
 6. Promozione di modelli di Accoglienza / Accessibilità inclusivi;
 7. Formazione delle risorse umane sui diversi modelli di accoglienza turistica e forme di partecipazione della cittadinanza;



2. La Camera assegna voucher ai Progetti di valorizzazione delle destinazioni turistiche presentati da più imprese in forma aggregata e che prevedano il coinvolgimento di enti pubblici, organismi associazioni di categoria (alle imprese in forma aggregata alle imprese che, sulla base dei requisiti indicati nei successivi articoli, abbiano previsto di effettuare gli investimenti previsti nel presente bando.
3. Il voucher è pari al 50% della spesa prevista ed è calcolato sulla base degli importi al netto dell'IVA dei preventivi di spesa. Tale contributo è maggiorato al 60% nel caso di Imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di società) diversamente abile (portatore di handicap così come definito dall'art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 1992.
4. Ciascun Progetto potrà ottenere un solo voucher nel limite massimo di Euro 10.000(Diecimila).
5. La dotazione finanziaria complessiva destinata all'iniziativa, di cui al presente bando, è pari a complessivi Euro 100.000,00.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse al beneficio del voucher camerale di cui al presente bando le "reti di operatori che si occupano di turismo/cultura" nella forma Reti di imprese regolarmente costituite o Associazioni temporanee di scopo (ATS) o Partenariati (con l'individuazione di una Impresa come capofila la cui attività di impresa sia ascrivibile ai codici ATECO della filiera turistico culturale) che prevedano oltre alla partecipazione di imprese anche la partecipazione di animatori delle politiche territoriali (enti pubblici quali Comuni, Enti Parchi o altri enti e istituzioni nazionali, regionali e provinciali, con competenza territoriale in provincia di Cosenza, Associazioni di categoria, Gal operanti nella provincia di Cosenza), Università o Centri studi/Ricerche con sede in provincia di Cosenza.

Tutte le imprese appartenenti all'ATS o al Partenariato dovranno rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa europea e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- 1.1. abbiano la sede legale e operativa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza;
- 1.2. abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del registro imprese);
- 1.3. siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio.

- 1.4. non abbiamo pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza.



Ai fini del presente bando si considera “pendenza in corso” qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora l’impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere “pendenze in corso”, di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l’inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo posta elettronica all’indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di voucher. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l’erogazione del voucher camerale sarà effettuata solo a seguito dell’integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

1.5. siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal RUP qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive;

1.6. per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

1.7. non siano in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;

1.8. non si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

1.9. siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1407/2013 (De Minimis generale) e 1408/2013 (De Minimis Agricoltura);

1.10. siano senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;

1.11. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

1.12. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;

1.13. non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;

1.14. non siano state beneficiarie di altri bandi della camera di commercio di Cosenza nelle annualità 2019, 2020 e 2021, per ragioni di trasparenza e rotazione, ad eccezione del “Bando Contributi alle imprese della provincia di Cosenza per contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitare l’accesso al credito, in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID – 19”. Ai fini della limitazione si terrà conto dell’anno di adozione del bando e non di quello di liquidazione del contributo. Nel caso di ammissione a più bandi in corso edizione 2022 per i quali non sia stato ancora liquidato il contributo, il beneficiario dovrà optare per uno solo. Il diritto di opzione potrà quindi essere esercitato solo per i bandi annualità 2022, mentre l’ammissione alla concessione a bandi annualità 2021, è causa di esclusione dal bando, sebbene non sia intervenuta ancora la liquidazione del contributo;

1.15. il titolare non sia anche socio amministratore di società di persone partecipanti al bando;

1.16. il titolare non sia anche socio di maggioranza o amministratore di società partecipanti al bando;



- 1.17. la maggioranza dei soci in caso di società non coincida con la maggioranza dei soci di altra società partecipanti al bando;
- 1.18. il socio di maggioranza non sia anche socio e/o amministratore di altra società partecipanti al bando
- 1.19. non si trovino in una posizione di controllo, diretto o indiretto, o di collegamento ai sensi dell'art 2359 del Codice civile, con imprese partecipanti al bando;
- 1.20. non abbiano dichiarato agli atti del Registro imprese la medesima sede legale di altra impresa partecipante;
- 1.21. i preventivi di spesa/le fatture in fase di rendicontazione non siano emesse dai soggetti indicati nell'art. 6, lettera 2.
- 1.22. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Cosenza ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135¹.
2. I requisiti previsti alle precedenti lettere dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di concessione e devono essere mantenuti fino alla liquidazione del contributo;
3. L'eventuale perdita dei requisiti prima della concessione del voucher/liquidazione del contributo (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici.
4. "La rete" deve essere composta da almeno tre Imprese o almeno 2 imprese + 1 altro partner (Associazione, Ente, Università, Centro studi, ecc) di cui al punto 1 del presente articolo
5. L'attività di produzione della documentazione di partecipazione al bando, di integrazione della documentazione in fase istruttoria, la rendicontazione delle spese e tutti i rapporti con l'Ente Camerale, ivi compresa l'assegnazione del contributo, è in capo alla Impresa Capofila.
6. Non è possibile finanziare più di una iniziativa dove sia presente lo stesso soggetto capofila o partner di tipo "Impresa" o Associazioni. È possibile invece in più progetti la presenza di partner "Pubblici", come Comuni, Enti locali/Territoriali, Gal, Università/Dipartimenti, Centri di Ricerca.

ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI

1. Sono escluse dall'ammissione al voucher:

- le imprese che, per le stesse voci di spesa, beneficiano di altri finanziamenti o contributi pubblici;
- le imprese beneficiarie dei contributi assegnati dalla Camera di commercio a valere su bandi adottati per gli anni 2019, 2020, 2021 ad eccezione del *"Bando Contributi alle imprese della provincia di Cosenza per contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitare l'accesso al credito, in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID – 19"* – adottato nel 2020;

¹ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



- le imprese il cui titolare sia anche socio amministratore di società partecipanti al bando
- le imprese il cui titolare sia anche socio di maggioranza o amministratore di società partecipanti al bando;
- società di capitali nelle quali la maggioranza dei soci coincida con la maggioranza dei soci di altra società partecipanti al bando;
- le imprese di qualunque forma giuridica che abbiano dichiarato agli atti del Registro Imprese la medesima sede legale;
- le imprese che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli aiuti di stato "de minimis"
- le imprese che non abbiano i requisiti previsti dal presente Bando.

2. Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando:

- le imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di agenzia scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
- le imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di mera gestione di immobili di proprietà

3. Variazioni nella descrizione dell'attività denunciata al registro imprese successive e a seguito di avvisi di procedimento di esclusione comunicati dalla Camera per attività non ammesse non comportano la riammissione a voucher.

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili le seguenti spese funzionali alla realizzazione dei progetti descritti all'art. 2

- 1.1. acquisizione di servizi (quali ad esempio B2B) funzionali alla realizzazione del progetto, compresi i servizi di qualificazione del personale dipendente e dei soci/amministratori/titolari, erogati esclusivamente da soggetti terzi esterni al proponente e riferiti all'utilizzo degli strumenti digitali e di comunicazione/acquisiti e/o all'acquisizione di tecniche di comunicazione, marketing, promo commercializzazione e lingue straniere;
- 1.2. acquisto e sviluppo di software (e-commerce, interfacciamento con esercizi ricettivi, tracciamento azioni cliente, CRM, customer care digitale) e applicazioni digitali;
- 1.3. costi per la registrazione e sviluppo di Marchi o Brand;
- 1.4. spese in beni strumentali, macchinari, attrezzature, hardware destinati al progetto;
- 1.5. ricerche di mercato relative all'analisi di settore o ai segmenti di mercato potenziali;
- 1.6. spese di pubblicità, comunicazione e marketing;
- 1.7. organizzazione di eventi divulgativi, di promozione, comunicazione e informazione a favore del turista/ consumatore, attraverso la realizzazione di supporti divulgativi e l'utilizzo di metodologie innovative

Importante: Resta inteso che tutte le spese devono riferirsi alla realizzazione di uno o più specifici eventi (formativi, informativi o promozionali), da realizzarsi in una data successiva alla pubblicazione del presente bando di cui si dovrà dare prova opportunamente documentata.



2. L'unico documento contabile giustificativo della spesa è la fattura elettronica da produrre nel formato pdf estratto dal sistema di fatturazione elettronica, nella quale devono essere indicati il codice univoco del cliente, unitamente alla ricevuta di trasmissione al SDI (sistema di interscambio della fatturazione elettronica). Nel caso non si tratti di soggetti tenuti, occorre una dichiarazione sostitutiva relativa al regime fiscale di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture richieste in fase di rendicontazione relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda.
3. La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita non la data di effettivo addebito in conto corrente dell'importo pagato.
4. L'unica modalità di pagamento ammessa è il bonifico completo del codice TNR o CRO.
5. Non sono ammessi altri tipi di documentazione bancaria in luogo dell'estratto conto di conto corrente originale emesso dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico. Non sono ammesse a pena di esclusione **estratti scaricabili dai sistemi di home banking o liste movimenti, seppure rilasciate da istituti di credito.**
6. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente personale del titolare o del rappresentante dell'impresa.
7. Non sono ammesse compensazioni di pagamento

ART. 6 - SPESE NON AMMISSIBILI

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:
 - 1.1. acquisizione di beni in leasing;
 - 1.2. beni ceduti in comodato
 - 1.3. acquisto per smartphone, telefonia mobile, tablet, PC o qualsiasi hardware di altra natura
 - 1.4. spese amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi periodici;
 - 1.5. acquisti di beni destinati alla vendita;
 - 1.6. spese relative a fatture emesse dal beneficiario;
 - 1.7. le opere murarie;
 - 1.8. le spese che non sono direttamente imputabili all'intervento oggetto di finanziamento che non sono riconducibili a una categoria di spese prevista dal Bando;
 - 1.9. che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
 - 1.10. che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario con evidenza dell'addebito sul c/c bancario
2. I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non abbiano relazioni con l'acquirente.
In particolare:
 - 2.1 l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;



2.2 non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;

2.3 non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che siano e/o si siano trovate nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (art. 2359 del codice civile) o siano entrambe partecipate da medesimi altri soggetti;

2.4 non possono essere agevolabili beni o servizi resi da imprese partecipanti al presente bando.

ART. 7 - REGIME <<DE MINIMIS>>

1. Il presente voucher è concesso in regime <<de minimis>> ai sensi dei regolamenti CE 1407/2013.
2. I limiti previsti comprendono qualsiasi voucher accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopra citati regolamenti.
3. Il voucher sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012.
4. La verifica del rispetto delle soglie de minimis di cui ai regolamenti sopra citati verrà effettuata attraverso l'iscrizione degli aiuti individuali sul RNA, Registro nazionale degli aiuti di Stato.

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di concessione del voucher, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare, e deve essere redatta, sempre **a pena di esclusione**, utilizzando esclusivamente il "Modello 1 – domanda di voucher ed elenco delle spese previste", compilato in tutte le sue parti, nel quale l'impresa dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione e indica l'elenco delle spese (n° preventivo, data preventivo, fornitore e importo al netto dell'iva) per le quali richiede il voucher.
2. La domanda dovrà inoltre contenere l'impegno del richiedente:
 - 2.1 fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;
 - 2.2 presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
 - 2.3 a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell'esito della iniziativa;
 - 2.4 la dichiarazione di conformità all'originale di tutti i documenti presentati
3. Al Modello 1, devono essere allegati i seguenti documenti in formato Pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante:
 - 3.1 progetto/attività da realizzare e l'elenco delle spese per le quali si chiede il contributo redatto, esclusivamente utilizzando il "Modello n° 2 – preventivo delle spese" del presente bando;
 - 3.2 preventivi delle spese da sostenere (scansione degli originali timbrati e firmati in modo autografo dal fornitore). Nel caso i preventivi siano rilasciati in pdf e firmati digitalmente dal fornitore va aggiunta solo la firma digitale del beneficiario



3.3 nel “Modello n° 2” viene richiesta una descrizione delle attività che si andranno a realizzare, indicando luogo, data, partecipanti, finalità, obiettivi, destinatari fornitori e spese previste ivi comprese quelle eventualmente non aventi natura ammissibile al presente bando, il tutto al fine di dimostrare la congruità dell'azione con le finalità e gli obiettivi del bando (articolo 1) e l'ammissibilità delle spese (articolo 5)

3.4 Contratto di rete o copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, accordo per associazione temporanea di scopo, Accordo di Partenariato

3.5 Pagamento digitale della imposta di bollo mediante i servizi @e.bollo e pagoPA o pagamento mediante Modello F23 (Codice ente: TDF -Codice tributo: 456T- Descrizione: Imposta di bollo -Importo: 16 euro).

4. La domanda di concessione del voucher deve essere presentata alla Camera di Commercio di Cosenza dalle ore 09:00 del 17.02.2022 alle ore 21:00 del 31.10.2022 esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione.

5. **La domanda di rendicontazione**, che potrà essere presentata solo dopo l'ammissione alla fase di concessione, con approvazione della graduatoria da parte del Segretario generale, dovrà essere presentata, a **pena di esclusione**, esclusivamente con invio telematico, utilizzando il “Modello 3 - Rendicontazione delle spese”, nel termine indicato nella determinazione di approvazione della graduatoria suddetta. La procedura è la medesima prevista per l'inoltro del voucher e descritta nel successivo punto, con l'avvertenza che si dovrà agganciare la domanda al numero di protocollo assegnato alla domanda di concessione del voucher, che è il numero riportato nella graduatoria di concessione a fianco del nominativo del beneficiario.

6. Alla domanda di rendicontazione, prodotta come detto con Modello 2, devono essere allegati i seguenti documenti:

6.1 Fatture elettroniche da produrre nel formato pdf estratto dal sistema di fatturazione elettronica, completa del codice univoco del cliente e della ricevuta di trasmissione della stessa al SDI (sistema di interscambio della fatturazione elettronica). Nel caso non si tratti di soggetti tenuti, occorre una dichiarazione sostitutiva relativa al regime fiscale di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture richieste in fase di rendicontazione relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda;

6.1 Bonifici completi del codice TNR o CRO accompagnato dall'estratto conto bancario intestato alla impresa rilasciato dall'istituto di credito da cui si evinca il movimento contabile collegato al bonifico. **Non sono ammessi estratti scaricabili dai sistemi di home banking o liste movimenti seppure rilasciate dagli istituti di credito;**

6.2 Breve descrizione dell'attività realizzata riportante la natura dell'evento (formazione interna, promozionale, informativo, workshop di filiera) il luogo, le date i partecipanti, specificando eventualmente le variazioni intervenute (e già approvate dal Responsabile unico del procedimento vedi comma seguente) rispetto all'attività preventivata in fase di concessione. Allegare documentazione probante come locandine o altro materiale promozionale o pubblicitario (anche gli screenshot delle pagine web o social), foto o articoli, verbali o registri presenza nel caso di formazione o workshop.

7. **In fase di realizzazione delle attività** sarà possibile effettuare il cambio fornitore, o modificare i termini quantitativi (e non la natura) di alcune forniture solo esclusivamente per sopravvenute esigenze motivate, e solo se il Responsabile unico del procedimento approva le variazioni una volta accertato che le stesse non modificano finalità ed obiettivi dell'azione già approvata in fase di concessione. Resta inteso che l'importo liquidabile non



potrà essere superiore al concesso nel caso tali modifiche approvate comportino un aggravio della spesa. La richiesta, da inoltrare al responsabile Unico del Procedimento con apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante con firma digitale, e alla quale dovrà essere allegato il preventivo/i del nuovo fornitore/i, deve essere inoltrata ed autorizzata prima della realizzazione dell'attività stessa.

8. **In fase di rendicontazione** è possibile presentare fatture per importi inferiori per le motivazioni tecniche di cui al punto precedente.

9. Per effettuare l'inoltro telematico delle domande di voucher e di rendicontazione è necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura. Inoltre è obbligatorio indicare un indirizzo email non pec e di un numero di telefono per eventuali future comunicazioni in fase istruttoria.

10. La Camera di commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

11. Per l'invio telematico è necessario:

- a. registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it;
- a. si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;
- b. collegarsi al sito www.registroimprese.it;
- c. compilare il Modello base della domanda seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;
- d. procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica;
- e. procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori trasformati in Pdf e firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale del Titolare/Legale rappresentante);
- f. inviare la pratica, allegando la documentazione presente nel presente articolo. La modulistica è scaricabile dal sito camerale www.cs.camcom.it nel frame "Far crescere l'impresa" alla voce "Avvisi e Bandi" (selezionare "DMO - Bando Valorizzazione destinazione Turistiche - I Edizione").

12. La trasmissione della domanda può avvenire anche mediante professionista abilitato, atteso che i documenti **devono essere a pena di esclusione firmati digitalmente**, come sopra detto, **esclusivamente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa che richiede il voucher**.

13. E' possibile presentare una sola richiesta per impresa è ammesso solo l'inoltro con modalità telematiche sopra descritte.

14. Non è ammessa la trasmissione di più domande di richiesta voucher con un unico invio.

15. Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE



1. Le domande di voucher e rendicontazione saranno istruite dall'Ufficio 2 – "BI – Funding – Osservatori - Alternanza scuola lavoro" che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.
2. L'istruttoria verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di voucher all'indirizzo di posta elettronica della Camera di commercio di Cosenza.
3. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 può richiedere, se necessario, alle imprese integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di massimo 7 (giorni) giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
4. La Camera si riserva di nominare una commissione con la presenza di esperti per la valutazione delle domande la cui istruttoria richieda competenze tecniche specialistiche.
5. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del voucher sarà disposta secondo il predetto ordine cronologico.
6. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il voucher assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.

ART. 10 - RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente bando, è il Dr. Ettore Albanese. La casella di posta sulla quale inviare richieste di informazioni e la documentazione richiesta ad integrazione è la seguente: versoleimprese@cs.camcom.it.
2. L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.
4. Il procedimento di concessione/rendicontazione dell'assegnazione del voucher si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di concessione e di rendicontazione previste dal bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.
5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la possibilità di determinare la chiusura anticipata del bando in ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione e l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale degli stessi, nonché di chiudere anticipatamente nell'ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione.
6. La Camera di commercio di Cosenza si riserva altresì la possibilità aumentare la dotazione finanziaria del presente Bando nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse da destinare a tale tipologia di intervento.
7. La chiusura anticipata, l'eventuale riapertura dei termini o il rifinanziamento del bando saranno comunicati sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.it.



8. Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali.

ART. 11 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL VOUCHER

1. Il voucher viene concesso con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale delle iniziative ammesse, con l'indicazione del voucher camerale assegnato da parte del Segretario generale dell'Ente;
2. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza entro 90 giorni dalla chiusura del bando
3. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del voucher.
4. La pubblicazione sul sito dell'ente vale quale notifica della conclusione del procedimento e dell'esito dello stesso

ART. 12 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PRESENTE BANDO

1. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio di Cosenza.
2. La presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

ART. 13 - CONTROLLI

1. La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
2. La Camera si riserva altresì di svolgere controlli, compatibilmente con la normativa COVID, su un campione pari al 2% delle imprese ammesse, verificando con sopralluogo concordato l'effettiva realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di collaborazione con Enti preposti ai controlli ispettivi.
3. Il voucher verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non ha realizzato gli investimenti agevolati o ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando.
4. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.
5. Il voucher camerale è revocato se il beneficiario vende o cede a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa agevolata entro 5 anni dall'acquisto.
6. Qualora il voucher fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca dell'agevolazione concessa, l'importo indebitamente percepito maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.



ART. 14 – NORMATIVA APPLICABILE

1. Il voucher viene concesso applicando:
 - Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio di Cosenza
 - Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici, in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute e correttezza della documentazione contabile prodotta a rendicontazione delle spese.
 - L'art. 52 Legge 234/20121 relativi alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di aiuti di Stato

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DLGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E GDPR UE 2016/679.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza ("Titolare"). Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI CONTATTO

La Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto dpo@cs.camcom.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati è finalizzato alla:

- 1) gestione della richiesta di contributo;
- 2) trattamento, previo consenso, finalizzato all'invio di comunicazioni promozionali sull'attività dell'Ente Camerale

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Base giuridica del trattamento:

- di cui alla finalità 1) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- di cui alla finalità 2) è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell'apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1 e il mancato inserimento non consente di partecipare al Bando di assegnazione di contributi.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai sensi dell'art. 6.



par. 3 del citato art. 13, ove la CCIAA di Cosenza intenda trattare i dati personali per finalità diverse da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, alle dipendenze della Camera di commercio di Cosenza o da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento. L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare. Il servizio di web hosting è localizzato in Italia.

PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO

I dati acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- diritto di accesso e copia dei propri dati personali;
 - diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda;
 - diritto alla portabilità dei dati, ove previsto;
 - diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l'impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 - diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria competente.
- L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire facendo riferimento ai contatti istituzionali del Titolare segnalati in premessa